



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 27 novembre 2013, n. 309**

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone Bit Autorità procedente: Comune di Andrano.

L'anno 2013 addì 27 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 3703 del 20.06.2012, acquisita al prot. n. 4987 del 25.06.2012 del Servizio Ecologia, il Comune di Andrano presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11, allegando l'elaborato denominato "Verifica di Assoggettabilità a VAS" (corrispondente al Rapporto ambientale preliminare di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. di seguito abbreviato anche con l'acronimo RAP) in formato cartaceo e digitale.

Questo Ufficio con nota prot. n. 5504 del 09.07.2012, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Urbanistica; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Lecce;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione strategica
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce.

La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Andrano, invitato in qualità di autorità procedente a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché a trasmettere proprie osservazioni e controdeduzioni in merito a quanto sarebbe stato rappresentato dai medesimi soggetti.

Con nota prot. n. 2718 del 17.07.2012, acquisita al prot. n. 5123 del 18.07.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della Regione Puglia segnalava che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/ pianificazione di competenza dello scrivente Servizio”;

Con nota prot. n. 9866 del 06.08.2012, acquisita al prot. n. 6850 del 31.08.2012 del Servizio Ecologia, l’Autorità di Bacino della Puglia rappresentava che “dall’analisi del rapporto ambientale preliminare non sono state evidenziate aree perimetrate dal PA1”.

Con nota prot. n. 4676 del 17.10.2012, acquisita al prot. n. 8724 del 23.10.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia trasmetteva una serie di considerazioni elencate al punto 2 della presente determinazione.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 12348 del 23.10.2012 inviata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ed a questo Ufficio che la acquisiva al prot. n. 9112 del 05.11.2012, inviava il proprio contributo rammentando l’obbligo per i privati e per le imprese incaricate dei lavori nell’area, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 e 431/85, di rispettare il dettato degli artt. 90-91 del D.lgs. 42/2004 in relazione ai ritrovamenti fortuiti. Contestualmente evidenziava la natura endoprocedimentale delle sue considerazioni atteso che il parere finale era di competenza della Direzione regionale. Questo Ufficio (in qualità di Autorità Competente per la VAS), con successiva nota prot. n. 9435 del 09.11.2012, inoltrava al Comune di Andrano tale contributo.

Questo Ufficio, con nota prot. n. 1418 del 08.02.2012, richiedeva un approfondimento circa gli effetti indiretti della variante sugli habitat e le specie protetti dal SIC “Costa Otranto Santa Maria di Leuca” IT 9150002 secondo i criteri dettati della DGR 304/2006 nonché la copia dei pareri dei soggetti con competenza ambientale citati nel RAP e non allegati.

Con nota prot. n. 1283 del 13.02.2013, acquisita al prot. n. 1891 del 19.02.2013 del Servizio Ecologia il Comune di Andrano trasmetteva: la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto (nota prot. n. 2534 del 17.12.2008), il parere del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia relativo alla compatibilità geomorfologica (nota prot. n. 7519 del 10.10.2008), il parere del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia (nota prot. n. 20 del 19.03.2009), il parere del Servizio Foreste della Regione Puglia (nota prot. n. 2613 del 5.05.2009). Con successiva nota prot. n. 2061 del 20.03.2013 acquisita al prot. n. 3127 del 26.03.2013 di questo Servizio, il Comune di Andrano trasmetteva n. 3 copie cartacee dell’elaborato denominato “Valutazione di incidenza ai fini dell’approvazione della variante al PRG vigente della Marina di Andremo”.

Con nota prot. n. 4693 del 14.05.2013 questo Ufficio chiedeva al Comune di Andrano di produrre degli elaborati grafici relativi alla sovrapposizione del perimetro della variante con il SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” IT9150002 e con il perimetro del parco naturale regionale “Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase”, contestualmente chiedeva all’Ente di gestione del parco, anch’esso destinatario della missiva, di esprimere il parere previsto dall’art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.

Il Comune di Andrano, con nota prot. n. 3909 del 21.06.2013 acquisita al prot. n. 6330 del 27.06.2013, trasmetteva gli elaborati richiesti unitamente alla nota prot. n. 271 del 5.06.2013 dell’Ente di gestione del parco. Quest’ultimo provvedeva ad inviare comunque autonomamente la citata nota a questo Servizio che la acquisiva al prot. n. 6435 dell’1.07.2013.

Questo Ufficio con nota prot. n. 9179 dell’1.10.2013, rilevata la presenza di aree interessate dal PPTR adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, richiedeva al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia di procedere con quanto di competenza al fine di consentire il prosieguo dell’istruttoria in oggetto.

L’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n.

10024 del 13.11.2013, riscontrava evidenziando che “[...] ciò premesso, fermo restando che con l’adozione del PPTR non entrano in vigore le procedure previste dal Piano stesso fra ad quelle previste dall’art. 96, ma scattano solo le norme di salvaguardia di art. 105 comma 1 per cui nulla può essere autorizzato in contrasto con le relative prescrizioni del PPTR sui beni paesaggistici, si rappresenta che il Comitato Urbanistico Regionale si era già espresso con proprio parere n. 05 dell’11.03.2010 (che si allega) in merito alla variante in oggetto”.

Considerato che:

- il Comune di Andrano è dotato di PRG vigente approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 353 del 21.03.2006 che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 18.08.2008 è stata adottata la variante in oggetto;
- con Delibera di Giunta n. 1749 del 27.07.2010 la Regione Puglia ha approvato la variante chiedendo al Comune di Andrano di esprimersi circa alcune modifiche e prescrizioni;
- con Delibera n. 1 del 24.11.2011 il Commissario ad acta ha preso atto della DGR 1749/2010 adottando contestualmente alcune decisioni e controdeduzioni;
- con nota prot. n. 3245 del 19.04.2012 il Servizio Ecologia ha rappresentato la necessità di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS a seguito della richiesta inoltrata dal Servizio Urbanistica dell’Assessorato alla Qualità del territorio della Regione Puglia con nota prot. n. A00079/3531 del 5.04.2012;
- la Variante in oggetto, elaborata per il settore della “pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”, ricade nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in virtù del quale si dispone lo svolgimento della preventiva verifica di assoggettabilità a VAS.

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l’Autorità procedente è il Comune di Andrano;
- l’Autorità competente è l’Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008), competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando la variante nella categoria dei “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti” (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza, necessario data la presenza di siti della Rete Natura 2000 sul territorio interessato dalla variante in oggetto, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- l’Amministrazione preposta all’approvazione definitiva è, ai sensi della l.r. 56/1980, la Giunta Regionale.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

1. Caratteristiche della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è la variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 così come trasmessa dal Comune di Andrano con nota prot. n. 3703 del 20.06.2012 acquisita al prot. n. 4987 del 25.06.2012 del Servizio Ecologia.

Il Piano regolatore generale di Andrano prevede per le zone B11 e C11 l’approvazione di un Piano particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all’intero comparto; nel corso della redazione di tale PP il

Comune di Andrano ha avuto la necessità di rapportarsi allo stato di fatto del territorio in relazione alle modificazioni intervenute rispetto al momento in cui è stato redatto il PRG (1999). In ragione del mutato stato dei luoghi e per nuove esigenze dell'Amministrazione (abbassamento degli indici di cubatura, trasformazione della viabilità carrabile prevista in viabilità pedonale ecc.) il Comune ha ritenuto di procedere preliminarmente con una variante al PRG; tale variante è riferita alla marina di Andrano ed alle tavolette esecutive delle zone B11, mentre per le zone C11 si rimanda ad una successiva strumentazione esecutiva (par. 2 "Verifica di Assoggettabilità a VAS").

Le zone interessate dalla variante sono essenzialmente tipizzate dallo strumento urbanistico generale come B11, C11, F3 e verde privato e riguardano l'insediamento complessivo ad esclusione delle zone C12 (par. 2.6, ibidem). La variante ha dato una rilettura complessiva alla conformazione delle zone di completamento edilizio tipizzando (par. 2.4, ibidem):

- come zone B11.1 le zone già tipizzate nel PRG a verde privato ed alcune zone C11 con caratteristiche di zone di completamento. In questo caso l'indice di fabbricabilità fondiaria è pari a 0,96 m³/m² (1,20 m³/m² secondo PRG approvato);
- come zone B11.2 le aree stralciate da quelle destinate nel PRG a verde pubblico compromesse da costruzioni preesistenti. Nelle aree interessate da isolate edificazioni realizzate in data antecedente all'adozione del PRG non è consentita alcuna edificazione; per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Come si legge dall'art. 48 delle NTA i parametri urbanistici per le zone B.11 - B11.1 - B11.2 sono i seguenti:

- Iff = 0,96 m³/m²;
- Iff = 0,80 m³/m² (nel caso delle aree a tipizzata B.11.1);
- Rcopertura = 0,40 m²/m²;
- Altezza massima = 4,00 m.

Nella "Verifica di Assoggettabilità a VAS" si legge che (par. 2.1., ibidem) con le modifiche puntuali apportate, è stata incrementata la dotazione di aree a servizi (verde pubblico attrezzato e arredo urbano) all'interno del quale non è prevista nuova insediatività; inoltre le capacità insediative del Piano sono state ridotte (di circa il 20%) rispetto a quelle stabilite dal PRG vigente e la viabilità carrabile ortogonale alla costa prevista dal PRG è stata sostituita da percorsi pedonali. Peraltro la "diminuzione degli indici operata con la presente variante, comporta una complessiva riduzione delle capacità insediative già previste dal vigente PRG" In particolare il RAP precisa, al paragrafo 2.7.1.3. - localizzazione che sia le previsioni per la zona portuale sia le previsioni per la zona mercatale, sono state stralciate con la DGR n. 1749/2010 e condivisa dal Comune di Andrano con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 24.11.2011.

Dalla Tavola 3.1.a. "nuova zonizzazione PRG", allegata all'elaborato "Verifica di Assoggettabilità a VAS", si individuano le nuove tipizzazioni, unitamente alle aree A, B e C (da intendersi come aree tipizzate C11 e quindi assoggettate a successiva strumentazione esecutiva). Le maglie individuate tengono conto della mappatura catastale, in modo da favorire una più efficace attuazione del Piano, tenendo comunque conto dei fili fissi di allineamento, delle sagome di massimo ingombro degli edifici, della viabilità pedonale e/o ciclabile (già carrabile nel PRG) delle strade, del verde di arredo e delle zone a servizi (par. 2.6., ibidem).

Le destinazioni d'uso previste sono: residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza; commercio al dettaglio; pensioni e piccoli ristoranti; pubblici esercizi e attività ricreative (par. 2.6, ibidem).

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà l'incremento delle pressioni ambientali - (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, eventuale incremento dei problemi legati alla sicurezza e alla salute

umana).

La Variante costituisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La Variante in oggetto è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo del consumo di suolo, dell'efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della salvaguardia del patrimonio storico-architettonico. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PdL costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sulla Qualità dell'Aria (2008/50/CE) la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.

L'area di interesse è collocata ad una quota topografica variabile da 50 metri a 13 metri s.l.m.; morfologicamente è caratterizzata dalla presenza di falesie, terrazzi, canali e conoidi di deiezione; è una morfologia che degrada verso est in direzione del mare, con pendenze che variano per i territori costruiti dal 10 al 50%. Lungo la costa sono presenti due forme morfologiche: le "conoidi" e le "marmitte dei giganti" che distano dall'area edificata più di cento metri (pag. 3 "studio geo-idro-morfologico" in "Verifica di Assoggettabilità a VAI"). Litologicamente nella maggior parte dell'area di studio affiorano i Calcari di Castro che sono a contatto trasgressivo con i calcari di Altamura; solo in una piccola area a nord di Piazzale Botte affiorano invece le calcareniti di Gravina. La successione stratigrafica comprende dal basso verso l'alto le seguenti formazioni: Calcari di Castro (Oligocene); Calcareniti di Gravina (pleistocene inf.) (pag. 3, ibidem).

Dall'osservazione delle ortofoto Sit regione Puglia 2010 e della carta di uso del suolo, disponibile in consultazione ed in download sul sito cartografico della Regione Puglia, si evince che l'area di interesse è caratterizzata dalla presenza di una matrice antropica, in cui si rinvencono alcune aree interessate dalla presenza di vegetazione e da ulivi.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici

- l'area è sottoposta a Decreto Galasso e a vincolo ex lege 1497/39;
- secondo la cartografia regionale l'area ricade negli ATE B e C del PUTT/p; tuttavia nel RAP si legge che con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 18.12.2006 il Comune di Andrano ha approvato le perimetrazioni dei territori costruiti (paragrafo 2.7.1.3 "Primi adempimenti di attuazione del PUTT/p") e che "le previsioni del PUTT/p" tutta l'area in variante ricade, come sopra riportato, all'interno dei territori costruiti dove non si applicano le norme del PUTT/p, così come previsto dall'art. 1.03 punto 5 delle stesse" (paragrafo 2.7.1.5. "Le previsioni del PUTT/p");
- secondo quanto indicato nella nota della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia n. 12348 del 23.10.2013 vi è l'obbligo per i privati e per le imprese incaricate dei lavori nell'area, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege 1497/39 e 431/85, di rispettare il dettato degli artt. 90-91 del D.lgs. 42/2004 in relazione ai ritrovamenti fortuiti. In effetti nella stessa nota si legge che "i ritrovamenti archeologici sinora noti alla Soprintendenza stessa (Chiesa di Santa Maria Maddalena nella frazione di Castiglione; aree frammenti fittili lungo la S.P. che collega Depressa a Castiglione d'Otranto e lungo la S.P. Andrano-Depressa relativi presumibilmente a fattori di età romana e tardo antica; insediamento rurale con fasi di vita dall'età tardo repubblicana al medioevo, in loc. Cellino, ma a breve distanza da quello di Andrano) costituiscono con ogni probabilità solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali dell'insediamento storico di Andrano e del suo territorio";
- nell'area è presente una "Torre costiera" individuata dal PPTR tra gli Ulteriori contesti riguardanti le

componenti culturali e insediative - Testimonianza della stratificazione insediativa (art. 76 delle NTA);
- fra gli Ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi del PPTR (art. 85 delle NTA) si rinviene una strada panoramica (PUG4391) ed una strada a valenza paesaggistica (SP168LE).

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- interessa marginalmente il Sito d'Importanza Comunitaria "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" IT9150002. Pertanto questo Ufficio ha ritenuto necessario considerare l'incidenza sugli habitat e sulle specie, di cui si riferisce al paragrafo 4 della presente;
- interessa marginalmente il Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", che con nota prot. n. 3909 del 21.06.2013 ha espresso il suo parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.; è interessata altresì dalla fascia di rispetto del parco naturale regionale, individuata dal PPTR (art. 68);
- ricade nell'Important Bird Area (IBA) n. 147 "Costa tra Capo d'Otranto e Capo S. Maria di Leuca".

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento:

- come segnalato dall'Autorità di Bacino della Puglia nella nota prot. n. 9866 del 6.08.2012, "dall'analisi del Rapporto ambientale non sono state evidenziate aree perimetrate dal PAI";
- è interessata dalla presenza di versanti con pendenza superiore al 20%, individuati quali "ulteriori contesti delle componenti geomorfologiche" secondo il PPTR (art. 50 NTA);
- è interessata dal vincolo idrogeologico, in merito al quale con nota prot. n. 1283 del 13.02.2013, il Comune di Andrano ha trasmesso a questo Ufficio la nota prot. n. 2613 del 5.5.2009 con cui il Servizio Foreste della Regione Puglia ha rilasciato il nulla osta.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade nel perimetro delle "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009. In fase di consultazione il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha sottolineato che (nota prot. n. 4676 del 17.10.2012):
- di interventi in tale ambito sono soggetti alle misure volte a garantire specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione di cui alla sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto il rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale;
- con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi J414ienii a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003; Appendice _11 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002);
- per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, il RAI) è privo di un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree da destinare a standard opportunamente attrezzati a giardini pubblici e delle corrispondenti fonti di approvvigionamento (tozzi esistenti, riuso acque meteoriche, eventuale riuso acque reflue).

In riferimento all'ambiente marino costiero l'area di intervento:

- fronteggia un tratto di costa definito dal Piano Regionale delle Coste, nella Tavola 48 dell'elaborato "Analisi criticità-sensibilità" con a bassa criticità per l'erosione e a media ed alta sensibilità;
- ricade all'interno della fascia dei "territori costieri" secondo il PPTR (art. 41 NTA);

Fra le ulteriori considerazioni generali riferite all'intero territorio comunale di Andrano, che si ritengono

utili a valutare il contributo della Variante in oggetto ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare quanto segue:

- dal punto di vista della qualità dell'aria secondo il PRQA, Andrano è classificato come zona di traffico D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo")
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, Andrano fa capo all'impianto di depurazione di Castro che, dai dati del PTA (Allegato 14 "Programma delle Misura"), risulta dimensionato per 24.496 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 28.654 Abitanti Equivalenti. Attualmente lo scarico è al suolo previo trattamento terziario mentre, sempre secondo il PTA (programma delle misure - giugno 2009), sono previsti interventi di ampliamento, adeguamento, riuso e collettamento;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Andrano, ha una percentuale di RD per l'anno 2012 pari a 25,268%, a fronte di una percentuale di 24,688% nel 2011.

3. Valutazione di incidenza della Variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.

L'area in oggetto è interessata limitatamente dal Sito d'Importanza Comunitaria "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" IT9150002, tanto che l'Autorità procedente, con nota prot. n. 2061 del 20.03.2013 acquisita al prot. n. 3127 del 26.03.2013, ha trasmesso l'elaborato "Valutazione di incidenza ai fini dell'approvazione della variante al PRG vigente Marina di Andrano".

Occorre evidenziare che il Piano Regolatore Generale risulta già dotato di parere di cui alla nota prot. n. 2743 del 24.03.2003 del Settore Ambiente della Regione Puglia.

Nello specifico la lettura della Tavola "Sovrapposizione perimetro della variante con perimetro area SIC" consente di rilevare che la variante al PRG interessa nella porzione meridionale il citato sito rete Natura 2000: ad est l'ambito di analisi "1" di circa 2.064 m² in cui viene confermata la destinazione d'uso F3.2 e ad ovest l'ambito di analisi "2" di circa 753 m² che passa da zona C11 a zona B11.1 di fatto.

Dal momento che l'area interessa in parte il parco naturale regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Baso ck. Tricase", il relativo Ente di gestione con nota prot. n. 3909 del 21.06.2013 ha espresso il suo parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. che si allega alla presente per fame parte integrante (allegato 1).

ciò premesso,

rilevato che:

- l'osservazione delle ortofoto RIMA 1997, AGEA 2002, CGR 2005, Sit Regione Puglia 2006 e 2010 consente di rilevare che l'area denominata ambito di analisi 1 è interessata dalla presenza di vegetazione arborea, e che l'ambito di analisi 2 a valle della litoranea è caratterizzato dalla presenza di un'area che secondo quanto indicato dall'Ente parco richiede interventi di recupero con tecniche di ingegneria naturalistica non compatibili con la formazione a macchia mediterranea prevista dalle NTA.

Considerato che:

- il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Lecce), la Provincia di Lecce, il Comune di Andrano, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" IT9150002, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- è fatto salvo quanto previsto dal parere dell'allora Settore Ambiente della Regione Puglia prot. n. 3127 del 26.03.2013 relativo al Piano regolatore generale del Comune di Andrano;
- le aree ricadenti nel Sito di importanza comunitaria, interessate dalla presenza di vegetazione naturale, non devono essere interessate dalla realizzazione di interventi edilizi o da interventi che ne producano danneggiamento;
- come indicato dall'Ente di gestione dell'area protetta nella nota prot. n. 271 del 5.06.2013 la porzione della variante che ricade all'interno del perimetro del parco destinata a verde attrezzato, per il quale le NTA redatte prescrivono che almeno il 50% della superficie del comparto, dovrà essere sistemata con formazione vegetazionale della macchia mediterranea. Tale porzione è in realtà situata a valle della litoranea, in area costiera che, anche se degradata, richiede interventi di recupero con tecniche di ingegneria naturalistica e non risulta compatibile con la formazione a macchia mediterranea. Tale area non dovrà essere interessata da alcuno degli interventi edilizi consentiti dalle NTA per il verde attrezzato, né da piantumazione, ma esclusivamente da interventi di recupero ambientale da concordare con l'Ente parco. Analoga attenzione dovrà essere posta per tutte le aree della variante situate a valle della litoranea.

4. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11.

Secondo quanto indicato nelle conclusioni del RAP, la variante in oggetto, redatta per rapportarsi al mutamento dello stato dei luoghi intervenuto dalla redazione del PRG (1999) di Andrano su di una cartografia di maggior dettaglio, prevede fra le altre cose una riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria che passa da 1,20 m³/m² a 0,96 m³/m² ed una riduzione delle capacità insediative inferiori del 20% rispetto a quelle stabilite dal PRG vigente con un incremento della dotazione di aree a servizi (verde pubblico attrezzato, arredo urbano). Nella relazione dell'Ufficio strumentazione urbanistica del Servizio Urbanistica della Regione Puglia n. 5 del 16.02.2010 si legge: “[...] la variante in effetti propone il ridisegno dell'impianto urbanistico dell'ambito territoriale denominato ‘Marina di Andrano’ maggiormente corrispondente all'aspetto fisico-giuridico dei luoghi ed in ogni caso più razionale rispetto al vigente PRG, nonché comporta la introduzione di prescrizioni di dettaglio, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 15, comma 2 lettera e) della LR. n. 56180. In particolare distingue gli ambiti della zona C.11, da assoggettare a strumentazione esecutiva (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. n. 55); quelli della zona B11 (comprendente le aree a ridosso della fascia costiera della Marina di Andrano): turistico, residenziale esistente, residenziale di completamento (disciplinata dalle N.T.A. con l'art. 48) e gli ambiti delle zone F3 relativi ad attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri: attrezzature civili di interesse comune, verde attrezzato, verde sportivo, parcheggi (disciplinata dalle N.T.A. con gli art. nn. 80, 81, 82 e 83). In merito agli aspetti urbanistici la diversa distribuzione della zonizzazione sostanzialmente conferma le previsioni di PRG vigente ovvero ne ripropone una più organica distribuzione aggregando il verde privato alla edificazione esistente e prevedendo il verde pubblico ubicato in aree libere ed una più funzionale allocazione dei parcheggi pubblici. Inoltre propone una specifica normativa per le previsioni di dettaglio.” La variante in oggetto ha comportato una eliminazione delle previsioni relative all'ampliamento del porticciolo turistico esistente. Lo stesso proponente prevede poi la messa in essere di alcune misure di mitigazione qui di seguito elencate:

- negli elaborati di progetto deve essere dettagliatamente definita la sistemazione del verde, con l'indicazione delle eventuali alberature esistenti e l'individuazione delle alberature recuperate attraverso il trapianto;
- per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali autoctone;
- per la realizzazione di edifici, si ricorra alle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, anche al fine di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;
- per la progettazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali o tecniche simili o

compatibili con quelle dei luoghi;

- che i parcheggi siano realizzati con pavimentazioni drenanti.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c, D.Lgs. 1.52/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 1.52/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

In merito alle modalità di integrazione delle misure di mitigazione contenute nel RAP e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, si modifichino gli elaborati della variante al fine di recepire tutte le indicazioni del RAP, nonché le prescrizioni di cui al presente provvedimento direttamente afferenti all'impianto normativo del Piano.

In fase attuativa, per quel che riguarda la realizzazione degli scavi, siano attuate ed inserite nella normativa del Piano le prescrizioni contenute nella nota prot. n. 2613 del 5.05.2009 del Servizio Foreste dell'Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, in cui sono fissate alcune indicazioni che "mirano a disciplinare, gli scavi in media evitando gli eccessi assieme ai problemi che hanno interessato diverse zone salentine, e che da un lato, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità di cose e persone, hanno deturpato il fondamento del territorio: la 'veda il tutto nell'applicazione dei principi di sviluppo sostenibile, relativamente al rispetto delle risorse e di precauzione relativamente alle possibili conseguenze negative di eventuali 1.70/1i. Pertanto a livello procedurale ci si attende che le prestazioni dei punti a e b, salvo ontrodeduzioni e/o contestazioni nei modi di legge, siano inserite nelle norme tecniche di attuazione e/o nel regolamento urbanistico o altro più opportuno strumento":

In merito al clima acustico:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree - esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01.03.1991 (vigenti nelle more dell'approvazione della predetta classificazione);

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06/2002);

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili - per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;

- si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l'Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.

Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde attrezzato pubblico, e privato:

- siano salvaguardate le alberature esistenti - facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli

individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

- qualora gli interventi realizzabili ai sensi della variante al PRG prevedano l'espianza di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989, che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso si tratti di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii.) - la cui effettiva presenza deve essere accertata anteriormente all'approvazione della variante attraverso la predisposizione di una specifica relazione agronomica - la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 andrà inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386), prevedendo nelle NTA del PdL il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora.

Si prevedano azioni per la promozione della mobilità sostenibile all'interno del compatto, introducendo percorsi pedonali e ciclabili e garantendone la continuità funzionale, e promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo dell'intermodalità e delle connessioni con le altre aree del centro abitato.

Si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbite, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).

Si promuova l'edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile", e assumendo a riferimenti tecnici per il miglioramento dell'apparato normativo e d'indirizzo della variante quali il Protocollo Itaca Puglia per edifici residenziali.

Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, delle attività di pianificazione e programmazione dell'Amministrazione comunale (es. Programma delle opere pubbliche), o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti dalle nuove aree di lottizzazione verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali / ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l'attuazione del sistema di raccolta differenziata;

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Castro, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno di tale impianto;

- monitorare lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente relativamente agli aspetti di rilevanza ambientale, in particolare il consumo di suolo (superficie di comparti edificabili realizzati, superfici impermeabilizzate, aree a verde realizzate).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Per quel che attiene il PPTR, adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013 e n. 2022 del 29.10.2013, e delle

relative norme di salvaguardia di cui all'art. 105 delle NTA, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 10024 del 13.11.2013 ha evidenziato che "[...] ciò premesso, fermo restando che con l'adozione del PPTR non entrano in vigore le procedure previste dal Piano stesso fra ad quelle previste dall'art. 96, ma scattano solo le norme di salvaguardia di cui all'art. 105 comma 1 per cui nulla può essere autorizzato in contrasto con le relative prescrizioni del PPTR sui beni paesaggistici, si rappresenta che il Comitato Urbanistico Regionale si era già espresso con proprio parere n. 05 dell'11.03.2010 (che si allega) in merito alla variante in oggetto".

Sarà pertanto necessario che l'Ente preposto all'approvazione della variante al Piano provveda con apposita deliberazione ad apportare, laddove necessario, le opportune revisioni ed integrazioni agli elaborati scritto-grafici costituenti il Piano.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di incidenza della variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11 del Comune di Andrano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.

45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio
Programmazione Politiche
energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di escludere la variante al PRG vigente della Marina di Andrano e delle tavolette esecutive delle zone B11- Autorità procedente: Comune di Andrano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- relativamente alla valutazione di incidenza di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si rispettino le prescrizioni di cui al punto 3 della pr sente;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi regionali Urbanistica ed Assetto del Territorio, all'Ente di gestione del parco naturale regionale "Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase", all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Corpo forestale dello Stato, alla Provincia di Lecce, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla

Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto